RUOLI EMESSI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE

La presente cartella si riferisce a violazioni relative al pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

COME E QUANDO IL CONTRIBUENTE PUO' PRESENTARE RICORSO

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso alla **Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo** entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1° agosto – 31 agosto).

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della **Corte di giustizia tributaria di primo grado** il proprio fascicolo.

Il contribuente, in alternativa al ricorso giudiziario, può entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, presentare delle memorie difensive al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale del ruolo in sede di autotutela. La predetta istanza, in carta semplice indirizzata alla Camera di commercio di Cuneo – Ufficio diritto annuale - Via Emanuele Filiberto n. 3 – 12100 Cuneo, dovrà contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata da idonea documentazione atta a comprovare i presupposti per i quali si chiede il riesame in sede di autotutela. La stessa non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Il contribuente può ottenere informazioni presso l'ufficio diritto annuale (tel. 0171 318820/770/739 – e-mail: <u>diritto.annuale@cn.camcom.it</u> – Posta elettronica certificata (PEC): protocollo@cn.legalmail.camcom.it).

Riferimenti normativi:

- Articolo 18 legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura";
- Decreto Ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di commercio".
- Decreto Ministeriale 27 maggio 2005, n. 54 "Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale".
- Circolare n. 3587/c del 20/06/2005 del Ministero delle attività produttive.
- Regolamento camerale relativo ai criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato con deliberazione di Giunta del 12/03/2010 n. 67.
- Art. 37 D.L. n. 98 del 06/07/11 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e art. 2 del D.L.
 13 agosto 2011, n. 38, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 02 agosto 2013 e Nota n. 172574 del Ministero dello sviluppo economico;
- D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".